

Privacy

7 giugno 2007

L'evoluzione normativa

- Direttiva CEE 24/10/95 n. 46
- Legge 31/12/96 n. 675
- Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (cosiddetto "Testo Unico" sulla privacy, che ha sostituito la legge 675).

Il nuovo Testo Unico

E' suddiviso in tre parti:

1. Principi generali ed adempimenti.
2. Disposizioni per settori particolari.
3. Forme di tutela contro le violazioni.

I concetti cardine

- definizione di dati personali ("comuni" e "sensibili");
- definizione di trattamento dei dati personali;
- descrizione delle operazioni in cui si sostanzia il trattamento.

I soggetti coinvolti

- Titolare
- Responsabile
- Incaricati

Ad essi è affidata la concreta gestione della normativa sulla privacy, per garantire la tutela degli



interessati = persone cui si riferiscono i dati

Competenze del Titolare

Il titolare deve definire:

- a) finalità ed obiettivi del trattamento;
- b) modalità gestionali;
- c) strumenti e risorse da utilizzare;
- d) impostazione generale delle "misure di sicurezza".

Può nominare, se lo ritiene opportuno, uno o più collaboratori quale responsabile/i del trattamento.

Il Responsabile

- deve essere scelto tra soggetti esperti nella materia o comunque capaci "strutturalmente" di gestirla con affidabilità;
- deve assicurare il concreto rispetto degli obblighi connessi al trattamento e deve curare l'adozione ed il funzionamento delle misure di sicurezza;
- nominato per iscritto.

Gli Incaricati

- sono i gestori “materiali” delle operazioni di trattamento dei dati;
- vanno designati (dal titolare o dal responsabile) per iscritto e vanno resi edotti singolarmente delle operazioni che possono svolgere;
- opportuno quindi apposito mansionario.

L'interessato

E' la persona fisica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali da trattare.

Ha una serie di diritti specifici, cioè:

- a) ottenere aggiornamento, rettifica, integrazione, blocco, cancellazione, trasformazione in forma anonima dei dati, a certe condizioni e se vi sono motivi legittimi;
- b) agire anche davanti al garante della privacy od al giudice per tutelarsi.

La responsabilità civile

Se vengono arrecati danni all'interessato per illegittima gestione dei suoi dati scatta la responsabilità civile ex art. 2050 c.c., quindi con inversione dell'onere della prova.

Gli adempimenti principali

- notifica al garante;
- informativa all'interessato;
- ottenimento del consenso dell'interessato;
- richiesta di autorizzazione al garante;
- adozione misure di sicurezza.

N.B.: non sono tutti e sempre necessari. Lo stesso D.Lgs. 196/2003 disciplina le ipotesi "esimenti" dall'obbligo.

In linea di massima si può dire che l'informativa e l'adozione delle misure di sicurezza sono gli obblighi meno derogabili.

La notifica

E' la comunicazione formale al garante che si intendono trattare dati personali organizzandoli in un'apposita "banca dati". I casi di esenzione sono indicati dal Testo Unico e possono essere integrati da provvedimenti del garante stesso.

L'autorizzazione

E' il "nulla osta" del garante al trattamento dati da parte del singolo titolare della banca dati.

Di fatto sono operanti in proposito, almeno fino a metà del 2007, apposite "autorizzazioni generali" per categoria di titolari.

L'informativa

- Deve contenere una serie di particolari indicazioni (p. es. le conseguenze di un rifiuto del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati ecc.) e va articolata diversamente a seconda se i dati sono stati raccolti direttamente presso l'interessato o presso terzi;
- è possibile l'esonero in casi molto limitati (p. es. "eccessiva onerosità");
- sono previste sanzioni elevate (max 30.000,00 euro se in gioco ci sono dati "sensibili");
- meglio in forma scritta (ma può essere, per legge, anche orale).

Il consenso

- può essere totale o parziale e va documentato in forma scritta;
- a certe condizioni (p. es. dati contenuti in pubblici registri) non è obbligatorio;
- esistono regimi agevolati per soggetti pubblici, associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro.

Le misure di sicurezza

Esistono misure minime (da adottarsi sempre e comunque e già operanti) e misure idonee (la cui completa attuazione è stata rimandata alla primavera 2006).

Attenzione al D.P.S.!!

Documento programmatico per la sicurezza.

La sanzione

Oltre alla responsabilità civile ed ai provvedimenti del garante (che può stabilire ispezioni, bloccare l'utilizzo dei dati ed ordinare l'adozione di determinati comportamenti) sono previste sanzioni penali per le infrazioni più gravi.

Il garante della privacy

E' un apposito ufficio sito a Roma con il compito di controllare il rispetto in tutta Italia del decreto legislativo 196/2003.

Le decisioni del garante

Il garante ha già emesso importanti decisioni ed approfonditi pareri su alcuni punti nodali della legge e sta rafforzando l'attività ispettiva.

Lavoro e privacy

Codici di deontologia e buona condotta

Il garante promuove la creazione di codici di deontologia e buona condotta per i soggetti **pubblici e privati**, interessati al trattamento dei dati personali per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro prevedendo modalità specifiche per:

- **l' informativa all'interessato e**
- **la prestazione del consenso;**

In relazione

- **alla pubblicazione degli annunci per la raccolta di dati con finalità di occupazione e**
- **alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.**

Raccolta dati

Sono applicabili le previsioni dell'articolo 8, Legge n. 300/1970, ce recita:

"E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore".

Controllo a distanza e telelavoro

In merito al controllo a distanza dei lavoratori rimane applicabile quanto previsto dall'articolo 4, Legge n. 300/1970, ovvero il **divieto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.**

In merito al telelavoro è sancito che il datore è tenuto a garantire al lavoratore il **rispetto della propria personalità e libertà morale.** Il lavoratore ha comunque l'obbligo di mantenere la **riservatezza** per quanto si riferisce alla **vita familiare.**

Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato

Per lo svolgimento delle proprie attività gli **istituti di patronato e assistenza sociale**, su mandato conferito loro dall'interessato, possono accedere alle **banche dati degli enti eroganti le prestazioni** con riferimento ai dati individuati con il **consenso dell'interessato**.

La Legge Biagi e la "privacy"

Nella prima parte della "Legge Biagi" sono contenute disposizioni che si intersecano con quelle della privacy per tutelare chi cerca lavoro dall'abuso dei suoi dati personali.

Il diritto comunitario del lavoro

Fonti di diritto

Fonti di diritto

- ✓ il regolamento, che è un atto normativo di portata generale, ad efficacia vincolante per gli Stati membri e creatore di diritti soggettivi immediatamente operativi nella sfera giuridica dei singoli destinatari.

Fonti di diritto comunitario derivato: fonti vincolanti

- ✓ la direttiva, che rappresenta un indirizzo comunitario vincolante per gli Stati membri, i quali, però, sono liberi di scegliere, ferme restando le finalità da realizzare, il concreto modo di darvi attuazione conformemente ai sistemi giuridici esistenti nei singoli Paesi.

Fonti di diritto comunitario derivato: fonti vincolanti/2

- ✓ la decisione, atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile per i destinatari da essa designati (persone fisiche o Stati membri).

Fonti di diritto comunitario derivato: fonti non vincolanti

- ✓ La raccomandazione, proveniente dal Consiglio o dalla Commissione, rappresenta un'indicazione per gli Stati membri di adeguare i loro sistemi normativi ad un modello predisposto.

Fonti di diritto comunitario derivato: fonti non vincolanti/2

- ✓ Il parere, simile alla raccomandazione, si differenzia da quest'ultima solo per il minor dettaglio dell'argomento trattato.

Rapporti tra diritto comunitari e diritto interno: principi fondamentali

Principio della diretta efficacia del diritto comunitario

- ✓ qualora una disposizione del Trattato o di un atto comunitario presenti determinate caratteristiche, crea diritti ed obblighi a favore dei privati, i quali sono legittimati ad esigere, davanti alle giurisdizioni nazionali, la stessa tutela riconosciuta per i diritti di cui sono titolari in base alle norme dettate dall'ordinamento interno.

Rapporti tra diritto comunitari e diritto interno: principi fondamentali/2

- ✓ I regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente efficaci in ciascuno degli Stati membri.
- ✓ Le direttive necessitano di una disposizione nazionale di recepimento al fine di esplicitare pienamente i loro effetti.

Rapporti tra diritto comunitari e diritto interno: principi fondamentali/3

- ✓ Tuttavia anche per le direttive, la Corte si è pronunciata, entro certi limiti, per la direttiva efficacia quando:
 - ⌚ l'interpretazione di norme nazionali che disciplinano materiale oggetto di direttive comunitarie sia dubbia (in questo caso la norma deve conformarsi al contenuto della direttiva).
 - ➡ la direttiva chiarisca il contenuto di un obbligo già previsto dal Trattato.

Rapporti tra diritto comunitari e diritto interno: principi fondamentali/4

- ➔ la direttiva, nell'imporre l'obbligo del risultato, non implichi necessariamente l'emaneazione di specifici atti di esecuzione (per esempio l'obbligo di applicare un determinato principio), per cui in caso di inerzia dello Stato gli individui possono invocare la direttiva dinanzi ai giudici per fare valere gli effetti che questa si propone (per esempio, richiedere l'applicazione del principio).

Rapporti tra diritto comunitari e diritto interno: principi fondamentali/5

- ✓ per le decisioni la diretta applicabilità è stata riconosciuta soltanto attraverso al giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Principio del primato del diritto comunitario

- ✓ è quel principio per cui in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto comunitario e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde.

Diritto comunitario del lavoro: nozione

- ✓ il diritto comunitario del lavoro è quella parte del diritto comunitario che riguarda sia i datori di lavoro che i lavoratori dei Paesi membri, presi in considerazione come diretti destinatari delle norme.
- ✓ L'art. 136 (ex 117) del Trattato afferma che gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, che permetta la loro parificazione del progresso.

Diritto comunitario del lavoro: obiettivi degli Stati membri

Strumenti attraverso i quali si perseguono tali obiettivi

- ✓ tutela della libera circolazione delle persone;
- ✓ ampliamento delle possibilità di occupazione attraverso la mobilità geografica e professionale dei lavoratori;
- ✓ ravvicinamento della normativa dei Paesi membri;
- ✓ unificazione del sistema previdenziale con riguardo ai lavoratori migranti.

L'evoluzione della politica sociale comunitaria e la politica dell'occupazione

- ✓ *Il trattato di Roma*, pur consacrando importanti principi in materia lavoristica, tuttavia non prevedeva significativi strumenti di intervento in questo campo, ritenendo che il miglioramento delle condizioni sociali fosse una logica conseguenza dell'integrazione economica.

L'evoluzione della politica sociale comunitaria e la politica dell'occupazione/2

- ✓ Un notevole impulso all'attività delle Comunità in campo sociale è venuto dall'art. 118A, nonché dal più generale disposto dall'art. 100A, entrambi introdotti dall'Atto Unico Europeo che rivista le procedure di approvazione degli atti comunitari e amplia le competenze comunitarie in materia sociale.

L'evoluzione della politica sociale comunitaria e la politica dell'occupazione/3

- ✓ Nel Protocollo sulla politica sociale, si rinnova l'impegno della Comunità e degli Stati alla promozione dell'occupazione, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, allo sviluppo delle risorse umane, idoneo a realizzare elevati livelli occupazionali.

L'evoluzione della politica sociale comunitaria e la politica dell'occupazione/4

- ✓ Con il Trattato di Amsterdam si è andati oltre la sola politica sociale poiché esso ha introdotto nel Trattato CE un nuovo Titolo interamente dedicato alla creazione di nuova occupazione.

Settori di intervento in cui si concreta la politica sociale

- ✓ *Formazione professionale: l'azione si è sviluppata sia attraverso l'impiego dei fondi strutturali (in particolare FSE) sia nella realizzazione di un quadro di riferimento relativo a numerosi programmi.*

Settori di intervento in cui si concreta la politica sociale/2

- ✓ *Parità uomo-donna*: se inizialmente non si era andati oltre le petizioni di principio, con il Trattato di Amsterdam, l'uguaglianza uomo-donna diviene un criterio focale dell'azione della Comunità in tutti i settori d'attività.

Settori di intervento in cui si concreta la politica sociale/3

- ✓ *Armonizzazione dei rapporti di lavoro: la disciplina in materia è rivolta a porre garanzie minime a tutela dei lavoratori.*

Settori di intervento in cui si concreta la politica sociale/4

- ✓ *Ambiente di lavoro*: in questo campo può ricordarsi in specie la direttiva 89/391 (e successive direttive particolari) che contiene una serie di "garanzie minime suscettibili di essere specificate" e fa poi riferimento a settori determinati.

Settori di intervento in cui si concreta la politica sociale/5

- ✓ Dialogo sociale: se già il Trattato di Roma prevedeva un Comitato Economico e Sociale con funzioni consultive, formato dai rappresentanti delle parti sociali, è con l'art. 139 (ex. 118B) che si prevede una reale promozione del dialogo tra le parti sociali.